

COMUNE DI ...MONTANERA

(Prov. CN)

REGOLAMENTO TARI

(art. 1, cc. 641 e succ., legge 27 dicembre 2013, n. 147)

approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 in data 20.04.2023

METODO NORMALIZZATO
AGGIORNATO SULLA BASE della Deliberazione di
ARERA n. 18 GENNAIO 2022, n. 15/2022/R/RIF
“REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI” e dell’Allegato A -
TQRIF.

INDICE¹

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

Art. 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Art. 4 - SOGGETTO ATTIVO

Art. 5 - SOGGETTO PASSIVO

Art. 6 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Art. 7 - DEFINIZIONI

Art. 8 - LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO

Art. 9 - DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI

Art. 10 - AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO

Art. 11 - DECORRENZA DEL TRIBUTO

Art. 12 - VINCOLO DI SOLIDARIETA'

Art. 13 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE

CAPO II COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 14 - PIANO FINANZIARIO

Art. 15 - COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 16 - COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 17 - CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

Art. 18 - UTENZE DOMESTICHE

Art. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

Art. 20 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Art. 21 - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 22 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 23 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

Art. 24 - AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

¹ NOTA BENE: Nell'indice, gli articoli che hanno subito modifiche sono evidenziati in grassetto.

Art. 25 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

CAPO IV
DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

Art. 26 - ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

Art. 27 - RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

Art. 28 - RIDUZIONI PER MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI

Art. 29 - CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

Art. 29 - CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARI

Art. 30 - RIDUZIONI PER RACCOLTA E CONFERIMENTO ALLA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 31 - RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 32 - RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

Art. 33 - RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

CAPO V
DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO E TRIBUTO PROVINCIALE

Art. 34 - TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 35 - TRIBUTO PROVINCIALE

CAPO VI
DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 36 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

Art. 37- CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Art. 38 - TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

Art. 39 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO

Art. 40 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI ANCHE DEI VERSAMENTI ORDINARI

Art. 42 - INTERESSI

Art. 43 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Art, 44 - RICHIESTE DI INFORMAZIONI, DI RETTIFICA E RECLAMI

Art. 45 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Art. 46 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

CAPO VII

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 47 - ACCERTAMENTI

Art. 48 – SANZIONI

Art. 49- RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 50 - CONTENZIOSO

Art. 51 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 52 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Art. 53 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
3. La classificazione dei rifiuti urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui al D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013.
2. Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a) definire i coefficienti e i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare

riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni e agevolazioni previste dal legislatore.

Art. 3

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini della gestione e della classificazione dei rifiuti, ad ogni effetto di legge, si richiamano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice Ambientale) come modificato dal D.lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5

SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.

4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio. **Vengono iscritte nelle utenze domestiche in quanto non riconosciute attività professionali, il numero degli occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile è pari alla somma del numero degli occupanti del nucleo e del numero di camere adibite ad attività di B&B**
6. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio di competenza.

Art. 6

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tre lati, a qualsiasi uso adibiti.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 8

LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Sono altresì esclusi dal tributo:
- a. le centrali termiche e i locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione

- e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
 - c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
 - d. le superfici dei condomini di cui all'articolo 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva;
 - e. le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola o delle attività connesse ai sensi dell'art. 2135 C.C.²
 - f. solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con altezze inferiori a m. 1,5;
 - g. i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie);
 - h. superfici coperte di altezza inferiore a 150 cm.
3. Sono altresì esclusi dal tributo:
- a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. In particolare, sono escluse le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 - b. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia comunque prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nel caso di locali esclusi dal tributo ai sensi delle precedenti lettere a) o b) del comma 3 che si trovino all'interno di fabbricati a destinazione ordinaria e quindi accatastati assieme a locali soggetti al tributo, la loro incidenza in

² Vedi Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Allegato L – QUATER

termini di superficie da sottrarre al tributo viene calcolata in maniera proporzionale alla superficie calpestabile, tenuto conto delle superfici convenzionali che influiscono sulla superficie catastale.

5. Le circostanze che determinano la non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell'occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione comprovante la produzione dei rifiuti di cui ai commi precedenti.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per omessa/infedele dichiarazione.

Art. 9

DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI

1. Sono assoggettabili alla tassa tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, delle utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.

Art. 10

AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO

1. Sono escluse dall'applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 3 dell'articolo 8, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.
2. Sono altresì escluse:
 - a) le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione;
 - b) le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo;
 - c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - d) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli

automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di lavaggio.

Art. 11

DECORRENZA DEL TRIBUTO

- 1. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.**
- 2. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 38, con rimborso del tributo eventualmente versato, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.³**
- 3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente/contribuente, dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore ovvero di recupero d'ufficio.**
- 4. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente/contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 38, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente/contribuente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Le variazioni di tariffa saranno, di regola, conteggiate a conguaglio.⁴**
- 5. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 4, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.⁵**

⁴ Vedi art. 11.3 TQRIF

⁵ Vedi art. 11.4 TQRIF

Art. 12

VINCOLO DI SOLIDARIETA'

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 e 9, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

Art. 13

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

CAPO II

COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 14

PIANO FINANZIARIO

1. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.
2. Il Piano Economico Finanziario è predisposto dal soggetto gestore giusta delibera di ARERA n. 363/2021/rif/r e delle successive deliberazione e determinazioni assunte in materia dalla medesima autorità.
3. Il Piano Finanziario è approvato/validato dal Comune ovvero dall'autorità competente ai sensi della vigente disciplina normativa.

Art. 15

COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

- 1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.**
- 2. La tariffa è commisurata sulla base dei criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ed è determinata sulla base del Piano Finanziario, redatto e approvato dalle autorità competenti ai sensi della vigente normativa in materia.**
- 3. Le tariffe sono determinate con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.**
- 4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.**

Art. 16

COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. La valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 17

CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività

svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

2. Le categorie di contribuenza sono quelle individuate nel D.P.R. n. 158/1999, **come modificato dal D.lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.**
3. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. n. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. Le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
5. Al fine dell'applicazione della tariffa in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi) a meno che non siano accatastati autonomamente.

Art. 18

UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc.

2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.

3. Le variazioni del numero dei componenti non residenti (badanti, colf ecc) devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai successivi art. **37 e 38**, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da **residenti all'estero** ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a quello ricavabile dalla seguente tabella:

SUPERFICIE	NUMERO COMPONENTI
Fino a mq. 50	2
Fino a mq. 90	3
Da mq.91_ in poi	4

6. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:

- il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
- il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di ricovero permanente.

7. La decorrenza della variazione alla composizione del nucleo familiare di cui al comma 6 decorre dalla data di presentazione della relativa istanza.

8. **Il numero degli occupanti non potrà comunque essere inferiore ad una unità**

9. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

10. **Per le sole utenze domestiche, costituiscono pertinenza di ogni abitazione gli immobili dichiarati come tali dallo stesso contribuente, classificati nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7; ad esse viene attribuita la sola quota fissa ed indicato lo stesso numero di componenti dell'abitazione cui costituiscono pertinenza.**

Art. 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare, l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 20

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta con uno specifico coefficiente di adattamento.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per gli anni 2014 e 2015, nel calcolo della quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche può essere rapportato alla sola superficie, senza considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999⁶.
3. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.
4. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

Art. 21

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 22

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da allegato A, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.

⁶ Art. 1, comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013 – “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione ...”*

2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. In particolare, vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti potenziali di produzione del rifiuto.
4. Per ulteriori categorie di utenze non previste dal D.P.R. n. 158/1999 verranno assunti coefficienti acquisiti a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio.
5. La quota variabile della tariffa delle utenze è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

Art. 23

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
2. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.
3. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.
4. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla emanazione dell'apposito provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 645, della legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili mediante l'avviso bonario di pagamento;

6. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.

Art. 24

AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Art. 25

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Come previsto al comma 656⁷ dell'art. 1, della legge n. 147/2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.
2. Sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche il COMUNE DI MONTANERA effettua il servizio di raccolta rifiuti porta a porta su tutto il territorio, pertanto le zone sono equamente servite e non si prevedono riduzioni.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

Art. 26

ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

⁷ Art. 1, comma 656, della Legge n. 147/2013 – "... La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente ...".

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.

2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

Art. 27

RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:

1. Dal 1° gennaio 2021⁸ è ridotta al 33% (sia la quota fissa che la quota variabile) la TARI dovuta relativamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia.

2. per le abitazioni dei soggetti che abbiano trasferito la residenza o il domicilio stabile in istituti sanitari o di ricovero) non locate e che risultino non occupate e non utilizzate, il pagamento della Tari verrà esentato al 100% per la quota variabile mentre resta interamente dovuta la quota fissa- è sempre obbligatoria la relativa comunicazione da parte del soggetto passivo e la riduzione decorre dalla data di protocollo della richiesta;

Art. 28

RIDUZIONI PER MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI

1. Sono riconosciute riduzioni tariffarie in relazione ai seguenti criteri:

a) le utenze domestiche: compostaggio domestico, secondo quanto previsto nel successivo art. 30;

b) alla quantità di rifiuti urbani che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato direttamente al riciclo secondo quanto previsto nel successivo art. 31.

Art.29

CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani a norma dell'art. 183, comma 1, lett. b - ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, possono

⁸ Art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 sono escluse dalla corresponsione della sola quota variabile.

3. Ai fini del beneficio di cui al comma 2, le utenze non domestiche interessate devono presentare, a mezzo pec al Comune, perentoriamente entro il 30 giugno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo:

a) Modulo di comunicazione sottoscritto dal legale rappresentante con il quale è manifestata sia la volontà di avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e sia l'impegno espresso di non conferire al servizio pubblico alcuna tipologia di rifiuti urbani prodotti dalla propria attività. In ogni caso di violazione dell'impegno, anche se non formalizzato, trova applicazione il comma 7 del presente articolo;

b) Copia dei contratti sottoscritti con i singoli operatori privati di cui al comma 1;

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica deve presentare, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, al Comune, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero, che deve contenere le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta con il relativo codice ATECO;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
5. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione il Comune comunica l'esito della verifica all'utente.
6. L'opzione disciplinata dal comma 1 del presente articolo è vincolante per l'utenza non domestica per un periodo non inferiore a due anni. È fatta salva la facoltà di presentare al Gestore del servizio la richiesta di rientro anticipato al servizio pubblico. La richiesta, che produce effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, deve inderogabilmente essere presentata, a mezzo pec al Gestore del servizio entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello del rientro, ai fini della verifica di fattibilità in termini tecnico – organizzativi. Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla richiesta, la stessa deve intendersi come accolta.⁹
7. La quota variabile viene esclusa, ai sensi del comma 3, in via previsionale. Nel caso di omessa presentazione della documentazione di cui al comma 4, ovvero nel caso in cui risulti comprovato il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 al servizio pubblico in violazione delle previsioni di cui al comma 3 lett. a) del presente articolo, si procederà al recupero della quota variabile indebitamente esclusa con applicazione delle sanzioni e degli interessi nella misura di legge.
8. Per le utenze non domestiche che non intendono avvalersi della facoltà prevista dal presente articolo, e quindi nell'assenza della prevista comunicazione presentata nei termini di cui sopra, permanendo conseguentemente le stesse all'interno servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani di cui al comma 1, trova applicazione, senza soluzione di continuità, la disciplina agevolativa vigente contemplata nel presente regolamento, se e nella misura in cui ne ricorrono i presupposti.

Art. 30

⁹ L'art. 238, comma 10, del D.lgs n. 152/2006, nella sua nuova formulazione, per effetto delle modifiche di cui all'art. art. 14, comma 1, L. 5 agosto 2022, n. 118 dispone che "... *Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni. ...*".

Non è più riportato l'inciso "... *salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza [quinquennale] ...*". Nello schema di regolamento ANCI – IFEL dello scorso 12 dicembre si dà atto che "... *Invero, a seguito della modifica recata dalla Legge n. 118/2022, l'art. 238, comma 10, del D.lgs n. 152/2006 non prevede più la possibilità del rientro anticipato nel servizio pubblico, rientro che però può essere legittimamente previsto nel regolamento ...*".

RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- 1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante COMPOSTAGGIO DOMESTICO è prevista una riduzione DELLA QUOTA VARIABILE della tariffa. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi purchè non siano mutate le condizioni, con l'obbligo per il soggetto passivo di comunicare al comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Si rimanda all'apposito Regolamento Comunale per compostatori.**
- 2. All'utenza domestica che effettua auto compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica una riduzione in misura pari al **20** % della parte variabile della tariffa/della tariffa.**
- 3. All'utenza non domestica di cui all'art. 208, comma 19-bis del d.lgs. 152/2006 che effettua l'auto compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione pari **20** % della parte variabile della tariffa.**
- 4. Le riduzioni di cui ai commi 2 e 3, che non possono in ogni caso eccedere la quota variabile, sono riconosciute su richiesta al Comune da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore del servizio. La riduzione decorre dalla data di presentazione dell'istanza stessa.**
- 5. Il Gestore del servizio può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dal contribuente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica dell'auto compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.**
- 6. All'esito della verifica di cui al comma 5 il Gestore del servizio, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, invia specifica comunicazione a mezzo pec al Comune per la revoca dell'agevolazione applicata.**
- 7. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.**

Art. 31

RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo¹⁰ i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b – ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 è riconosciuta una riduzione percentuale della quota variabile del tributo.
2. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti di cui al comma 1 che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge.
3. La percentuale di riduzione è determinata sulla scorta della seguente formula:

$$\text{[Q/(Kd x S)] x 100}$$

- a) Q è la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 che l'utenza dimostri di avere avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati,
- b) Kd è il coefficiente di produttività specifica per metro quadrato approvato per la relativa categoria;
- c) S è la superficie soggetta a TARI.

La riduzione così determinata non può in ogni caso eccedere la quota variabile del tributo.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando, a pena di decadenza, nei modi e nei termini di cui all'art. 28 bis, comma 4, apposita dichiarazione contenente, almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;**
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;**
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;**
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;**
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no**

¹⁰ Ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. u) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per «riciclaggio»: si intende “... qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento ...”.

l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

5. La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 32

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Per le superfici delle utenze non domestiche in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali sono applicati gli abbattimenti indicati al successivo articolo 33.

Art. 33

RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano questi ultimi, l'intera superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, delle seguenti misure percentuali:

3.

Descrizione categoria	Riduzione superficie
LAVANDERIE A SECCO, TINTORIE NON INDUSTRIALI	20%
LABORATORI FOTOGRAFICI, ELIOGRAFIE	25%
AUTORIPARATORI, ELETTRAUTO, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	30%
GABINETTI DENTISTICI, RADIOLOGICI, LABORATORI ODONTOIATRICI	10%

AUTOSERVIZI, AUTOLAVAGGI, RIMESSAGGI	10%
LABORATORI DI ANALISI	15%
TIPOGRAFIE, STAMPERIE, INCISIONI, VETRENERIE, SERIGRAFIE	20%

4. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività qualitativa di rifiuti.

5. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

6. Nel caso di attività produttive che diano luogo, in via continuativa e prevalente, a rifiuti speciali, sono esclusi dalla tassazione, ai sensi del comma 1, anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano esclusi dalla detassazione i magazzini destinati, anche solo parzialmente e/o promiscuamente:

- a) al deposito di prodotti o merci non impiegati nell'attività produttiva;
- b) al deposito di prodotti o merci destinati alla vendita e/o commercializzazione;
- c) al deposito di prodotti o merci destinati alla successiva trasformazione in

altro processo produttivo.

7. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. Nel caso dei magazzini di cui al comma 5, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva di rifiuti speciali e che i medesimi sono destinati esclusivamente al deposito o allo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo.

b) comunicare a pena di decadenza] entro il 30 GENNAIO dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando idonea documentazione comprovante la produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle vigenti disposizioni.

CAPO V

DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 34

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato del 100%
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del di quanto dovuto a titolo di canone ex art. 1, comma 816 e ss., della Legge 27 dicembre, n. 2019, n. 160.
6. Per tutto quanto non previsto dai commi da precedenti, si applicano, se e in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 35

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Viene riscosso unitamente alla TARI mediante lo stesso mod.F24 con codice tributo separato – cod.TEFA-

CAPO VI

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 36

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 37

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- 1. La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Il Comune rilascia/invia apposita ricevuta, attestante la presa in carico della dichiarazione che vale quale richiesta di attivazione del servizio ai sensi della vigente disciplina di ARERA.**
- 2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 90 giorni da**

quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. Il Comune rilascia/invia apposita ricevuta, attestante la pressa in carico della dichiarazione che vale quale richiesta di variazione o cessazione del servizio ai sensi della vigente disciplina di ARERA.

2bis. Per l'anno di imposta 2023, con riferimento alle fattispecie di cui ai commi 1 e comma 2 che si siano realizzate prima della presente modifica regolamentare, i termini previsti decorrono dalla data di adozione della relativa delibera di approvazione della modifica stessa.

3. La dichiarazione, originaria/di attivazione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere, almeno:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia, recapito telefonico, indirizzo mail;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) -recapito telefonico, indirizzo mail;

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;

f) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);

g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

h) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato.

4. La dichiarazione, originaria/di attivazione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere, almeno:

a) i dati identificativi del soggetto passivo [denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ..., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, attività prevalente e relativo codice ISTAT e CODICE ATECO (in mancanza del codice ATECO si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, con facoltà di sopralluogo)];

- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);**
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e, per le unità immobiliari diverse da quelle di categoria D, i dati catastali dei locali e delle aree, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, se esistente;**
 - d) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;**
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile ...);**
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;**
 - g) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato.**
 - h) il recapito postale, di posta elettronica/PEC [o fax] al quale inviare la dichiarazione;**
- 5. La dichiarazione di originaria/di attivazione, di variazione o di cessazione deve altresì contenere, al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti:**
- a) informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade;**
 - b) le corrette modalità di conferimento dei rifiuti ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta¹¹**
 - c) le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio¹²**
- 6. La dichiarazione originaria/di attivazione, di variazione o di cessazione deve essere presentata direttamente all'ente (allo sportello fisico) o è inviata per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o a mezzo fax con allegata copia del documento di identità o inviata in via telematica con posta elettronica o certificata, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet, in modalità anche**

¹¹ Vedi art. 9 TQRIF *“Tempo di consegna dell'attrezzatura per la raccolta”*

9.1.: Il termine è di 5 (cinque) giorni lavorativi tra la data di ricevimento della richiesta di attivazione e la data di consegna delle attrezzature.

9.2: In caso di necessità di sopralluogo il termine (art. 53.1) è di 10 (dieci) giorni lavorativi

¹² Vedi art. 5 TQRIF *“Carta della qualità”*

stampabile, disponibile presso gli sportelli¹³, ovvero compilabile online¹⁴. In caso di invio postale fa fede la data risultante dal timbro postale di partenza, in caso di invio a mezzo fax/mail, la data di ricevimento.

7. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di cui al comma 1, il tributo non è dovuto a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso dei locali od aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono presentare la dichiarazione di subentro o di cessazione entro il termine di cui al comma 1.
9. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
10. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 38

TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in n. 2 rate alle seguenti scadenze:¹⁵ ¹⁶

¹³ Vedi art. 19 TQRIF *“Obblighi e requisiti minimi delle sportello fisico e on line”*

L'art. 19.2 prevede che *“... L'Ente territorialmente competente, d'intesa con le Associazioni dei consumatori locali e in accordo con il gestore, in un'ottica di tutela degli utenti con bassi livelli di digitalizzazione, può altresì prevedere - in aggiunta o in alternativa allo sportello online - l'apertura di uno o più sportelli fisici a cui l'utente può rivolgersi per richiedere le medesime prestazioni garantite con lo sportello on line di cui al precedente comma ...”*

¹⁴ L'art. 19.1 prevede che *“... Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e il gestore della raccolta e trasporto mettono a disposizione uno sportello online, accessibile dalla home page del proprio sito internet o raggiungibile tramite applicazioni dedicate, attraverso cui l'utente può richiedere assistenza anche mediante apposite maschere o web chat ...”.*

¹⁵ Ai sensi del comma 688 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 il regolamento deve consentire, di norma, almeno due rate con scadenza semestrale. Si evidenzia che a sensi dell'art. 13, comma 15 – ter, del DL n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del DL n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 *“... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale*

- 1° rata entro 30 luglio dell'anno di competenza;
 - 2° rata entro il **10 dicembre** dell'anno di competenza;
2. È facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro 30 luglio di ciascun anno.

3. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

4. Il Comune provvede, di norma un mese prima della prima scadenza di cui al comma 1, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento **contenente la data di emissione, il termine delle due scadenze che, con riferimento alla prima rata ovvero al pagamento di cui al comma 2, non può comunque essere inferiore ad almeno 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data di emissione** e la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di

all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

¹⁶ L'art. 26 TQRIF, rubricato “Periodicità di riscossione” prevede:

- **Comma 1 “... Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre ...”;**

Sotto questo profilo, si richiama la nota ANCI – IFEL del 06.04.2022, rubricata “La compatibilità tra i poteri regolatori di ARERA e i principi della legislazione statale in materia di potestà normativa dei Comuni” nella quale, in materia si prevede che “... le scadenze di pagamento della TARI sono determinate dal Comune prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale (art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013). In ogni caso, almeno una rata deve essere fissata in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle delibere tariffarie pubblicate sul sito del MEF alla data del 28 ottobre (art. 5-bis del D.L. 34/2019 che introduce all'art. 13 del D.L. 201/2011 il comma 15 -ter che stabilisce che dal 2020 per la TARI la rate fissate dal Comune con scadenza anteriore al 1°dicembre di ciascun anno devono essere effettuate sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre le scadenze fissate dopo tale data sono calcolate sulla base delle tariffe previste per lo stesso anno con il meccanismo del saldo-conguaglio). Pertanto, anche in questo caso la legge ordinaria deve prevalere sulla differente disposizione dell'Autorità ...”.

- **Comma 2 “... In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione ...”.**

carico elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi.

5. A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata AR/PEC, con spese a carico dell'utente pari ad € 10,00- contenente l'indicazione del termine entro il quale procedere al versamento del dovuto. In difetto del pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, si procederà alla notifica di avviso di accertamento per il recupero del tributo in tutto o in parte non versato, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di legge, nonché degli ulteriori accessori ed oneri di riscossione.

]

Art. 39

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune ai sensi della vigente normativa in materia **mediante Modelli F24, inviati per il pagamento della prima e secondo rata unitamente all'avviso bonario dove sono indicati i previsti codici tributo – cod.3944 TARI – cod.TEFA addizionale provinciale-**

2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo oppure mediante la riemissione di avviso bonario ,che annulla e sostituisce il precedente, aggiornato sulla base della variazioni avvenute.

Art. 40

DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI ANCHE DEI VERSAMENTI ORDINARI¹⁷

- 1. È riconosciuta la possibilità di rateizzare, sino ad un massimo di 6 rate mensili costanti con applicazione degli interessi nella misura del vigente tasso legale, ciascuna delle rate di cui all'art. 39, comma 1.**
- 2. Possono richiedere la rateizzazione delle singole rate di cui all'art. 39 i contribuenti:**

¹⁷ Vedi art. 27 TQRIF rubricato "Modalità per la rateizzazione dei pagamenti".

a) che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) che versino in situazioni si trovino in condizioni economiche disagiate;¹⁸

c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere presentata, entro la scadenza del termine di pagamento riportata nell'avviso di pagamento di cui si chiede la rateazione, completa dell'eventuale documentazione di cui al medesimo comma. La dilazione/rateazione può essere concessa alle condizioni previste dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate tributarie

4. I criteri ed i requisiti per la concessione dell'ulteriore rateazione sono i seguenti:

a) per le utenze domestiche, la rateazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo non inferiore ad € 200,00 con rate mensili costanti non inferiori ad € 50,00 cadauna, fino ad esaurimento del tributo dovuto;

b) per le utenze non domestiche la rateazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo non inferiore ad € 500,00 con rate mensili costanti non inferiori ad € 100,00.

c) La prima rata deve essere versata entro 30 giorni dalla richiesta di rateizzazione, mentre le successive avranno scadenza mensile.

5. resta fermo che in gravi situazioni economiche è possibile modificare i sopraindicati criteri di rateizzazione sulla base di singoli provvedimenti adottati dal funzionario responsabile che ne darà comunicazione alla Giunta Comunale.

5. In caso di mancato versamento della prima rata nei termini, ovvero in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive:

a) il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'importo non può più essere rateizzato;

c) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

¹⁸ Vedi art. 27.1 lett. b) "... individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente ...", oppure il Comune stesso qualora sia ETC.

Art. 41

INTERESSI

1. In caso di dilazione, rateazione, rimborso e accertamento gli interessi dovuti sono computati nella misura del vigente tasso legale.¹⁹
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 42

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta, purché la dichiarazione di cessazione sia presentata entro il termine di cui all'art. 38, comma 2. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione si prende, quale riferimento, la data della sua effettiva**

¹⁹ Vedi art. 27.5 TQRIF, con riferimento alla rateizzazione dei pagamenti ordinari prevede che:

“... Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:

- a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;*
- b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato ...”.*

Si richiama la nota ANCI – IFEL del 06.04.2022, rubricata *“La compatibilità tra i poteri regolatori di ARERA e i principi della legislazione statale in materia di potestà normativa dei Comuni”* nella quale, in materia si prevede che *“... Più in generale, ai sensi dell'art. 1, comma 165 della L. 296/2006, la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, entro il limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Nella stessa misura sono determinati gli interessi in caso di rimborso al contribuente. A ciò si aggiunge che il tardivo od omesso versamento è specificatamente sanzionato con il 30%, ai sensi dell'art. 13, del d.lgs. 471/1997, misura graduata in funzione dei giorni di ritardo. Anche in questo caso, quindi, la prescrizione dell'Autorità dovrebbe essere considerata come una raccomandazione rispetto alla quale il Comune potrà regolarsi con ragionevolezza in relazione alla rilevanza territoriale dei casi e alle conseguenze organizzative dell'eventuale modifica regolamentare ...”.*

L'art. 27.6 TQRIF prevede, invece, che *“... Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 27.5 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 27.1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore ...”.*

Si richiama la nota ANCI – IFEL del 06.04.2022, rubricata *“La compatibilità tra i poteri regolatori di ARERA e i principi della legislazione statale in materia di potestà normativa dei Comuni”* nella quale, in materia *“... Si osserva, nello specifico di quest'ultima prescrizione regolatoria, che in caso di maggior rateazione gli interessi sono dovuti per legge e la non applicazione di essi comporta danno erariale. Pertanto, la (ragionevole) intenzione di cui al punto 27.6 dovrà semmai essere considerata tra le proposte normative che ARERA può e deve formulare presso il Parlamento e il Governo. Più in generale, ai sensi dell'art. 1, comma 165 della L. 296/2006, la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, entro il limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Nella stessa misura sono determinati gli interessi in caso di rimborso al contribuente. A ciò si aggiunge che il tardivo od omesso versamento è specificatamente sanzionato con il 30%, ai sensi dell'art. 13, del d.lgs. 471/1997, misura graduata in funzione dei giorni di ritardo. Anche in questo caso, quindi, la prescrizione dell'Autorità dovrebbe essere considerata come una raccomandazione rispetto alla quale il Comune potrà regolarsi con ragionevolezza in relazione alla rilevanza territoriale dei casi e alle conseguenze organizzative dell'eventuale modifica regolamentare ...”.*

presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti. Sulla istanza, il Comune provvede entro 180 giorni²⁰/120 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 41 bis, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

4. Nel caso in cui il contribuente, ai sensi dell'art. 42 bis comma 4, abbia presentato l'istanza di rettifica del tributo dovuto quale risulta dai singoli avvisi di pagamento, l'importo di quanto eventualmente erroneamente già versato in eccesso è portato in detrazione nel primo avviso di pagamento utile successivo alla riposta, se capiente. Ove sia stata formulata istanza di rimborso, si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 43 – RICHIESTE DI INFORMAZIONI, DI RETTIFICA E RECLAMI

1. Il contribuente può presentare al Comune richieste di informazioni, reclami scritti o richieste di rettifica degli avvisi di pagamento nei modi di cui

²⁰ Il termine è conforme alla previsione di cui all'art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.

L'art. 28.3 TQRIF, dispone, invece che "... il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'Articolo 27 e la data di accredito della somma erroneamente addebitata ...". Si richiama la nota ANCI – IFEL del 06.04.2022, rubricata "La compatibilità tra i poteri regolatori di ARERA e i principi della legislazione statale in materia di potestà normativa dei Comuni" nella quale, in materia si prevede che "... Si osserva, in primo luogo, che l'espressione "rettifica" non è conforme alla nomenclatura in uso sulla base della normativa vigente e dovrebbe probabilmente essere intesa come "liquidazione del rimborso per importo non dovuto". Sotto il profilo sostanziale, si deve rilevare:

a) che la tempistica per l'emissione del rimborso (la delibera o determina che stabilisce e quantifica il diritto) è stabilita, ai sensi dell'art. 1, comma 164 della L. 296/2006 in 180 giorni, che non differiscono di molto dai 120 giorni previsti dall'Autorità, dal momento che questi ultimi sono "lavorativi". Sotto questo profilo appare francamente inutile sovrapporre all'attuale prescrizione di legge una nuova prescrizione con il risultato di ingenerare soltanto qualche ulteriore elemento di confusione;

b) che risulta, inoltre, se la "rettifica" evocata dalla delibera n.15 vuole coincidere con l'effettiva erogazione del rimborso, quanto mai complesso operare puntualmente a fronte della richiesta di parte. Nella gestione della TARI, la "liquidazione" e la materiale erogazione del rimborso sono infatti due momenti ben distinti.

L'istanza di rimborso deve essere presentata dal contribuente, sia per espressa disposizione normativa (art. 1, comma 164, L. 296/2006), sia in quanto la TARI-tributo non è – in linea generale – domiciliata e, pertanto, il contribuente deve comunicare la modalità scelta per il ritiro del rimborso, indicando l'IBAN su cui ricevere l'importo dovuto nel caso di scelta di accredito sul conto corrente. L'indicazione dell'IBAN deve essere ovviamente fornita dal contribuente in occasione di ogni richiesta di rimborso.

Sul punto si rileva anche una carente disciplina, in quanto il provvedimento di rimborso è atto autonomamente impugnabile, che non va semplicemente comunicato, ma notificato, al fine del computo dei termini perentori previsti per l'impugnazione. Quanto indicato da ARERA confligge, quindi, con la disciplina speciale tributaria e con la disciplina sul contenzioso tributario ...".

all'art. 38, comma 6, del presente regolamento utilizzando l'apposita modulistica. In difetto la comunicazione contenere, almeno, le seguenti informazioni identificative del contribuente stesso:

- a) il nome, il cognome e il codice fiscale;**
- b) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;**
- c) il servizio a cui si riferisce il reclamo (*raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade*²¹, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);**
- d) il codice utente;**
- e) l'indirizzo e il codice utenza;**
- f) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati**

2. In relazione richieste scritte di informazioni e/o ai reclami scritti di cui al comma 1 il Comune provvede, di norma mediante posta elettronica/PEC, se indicata dal contribuente, entro 30²² giorni lavorativi, a trasmettere apposita risposta nella quale sono indicati, almeno, il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

3. In relazione al reclamo scritto, oltre a quanto previsto dal comma 2, devono essere indicati:

- a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;**
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;**
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata;**

4. In relazione alla richiesta di rettifica del tributo dovuto quale risulta dai singoli avvisi di pagamento, il Comune provvede di norma mediante posta elettronica/PEC, entro 60²³ giorni lavorativi a trasmettere apposita risposta nella quale, oltre a quanto previsto dal comma 2, devono essere indicati:

- a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si**

²¹ eventuale

²² Il termine di 30 giorni, indicato dagli artt. 14.1 e 15.1 del TQRIF, nella realtà non è applicato alle gestioni ricomprese nel I° quadrante degli Schemi regolatori di cui all'art. 3 dello stesso.

²³ Il termine di 60 giorni, indicato dall'art. 16 del TQRIF, nella realtà non è applicato alle gestioni ricomprese nel I° quadrante degli Schemi regolatori di cui all'art. 3 dello stesso.

evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;

b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;

c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

Si procede ai sensi dell'art. 42, comma 4.

Art. 44

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a €. 5,00 per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 10,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 45

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile per la gestione inerente la TARI. Al funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

CAPO VII
ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 46

ACCERTAMENTI- ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.

2. L'attività di controllo è effettuata sulla scorta del coordinato disposto di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e ss. mm. ii. e dell'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019 e ss.mm. ii..

3. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

5. Ai sensi dell'art.50 legge 449/1997 si applica l'accertamento con adesione.

Così come disciplinato dal vigente regolamento in materia- DL 218/1997. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili. L'accertamento definito con adesione determina l'applicazione delle sanzioni nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge e non è soggetto ad impugnazione. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a cura del Comune prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 47

SANZIONI

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 694 a 701 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.

2. L'Ente è tenuto ad emettere avviso di accertamento per omessa denuncia per ogni anno il cui l'obbligo non è stato assolto con l'applicazione della sanzione per omessa denuncia dal 100 al 200 per cento (art. 1 comma 696 L 147/2013). Nella

comminazione delle sanzioni l'ufficio deve tener conto del principio del cumulo giuridico poiché in tema di sanzioni amministrative per tutte le violazioni tributarie vale il principio della continuazione, sancito dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 472/1997, secondo cui “quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.

Art,48

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente art.309 c.5 , entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo- art.1 c.163 legge 296/2006

Art. 49

CONTENZIOSO-

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Art. 50

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del Reg. UE n. 679/2016.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 52

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

3. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.
4. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17..... in data 29.04.2020,

ALLEGATO A

ALLEGATO A

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE (COMUNI FINO A 5.000 AB)

LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE:

Cat.	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie,
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Pluri-licenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night-club

COEFFICIENTI DPR 158/1999- COMUNI INFERIORI A 5000 ABITANTI

UTENZE DOMESTICHE

n° componenti nucleo familiare	Coefficiente Ka Per la parte fissa	Coefficiente Kb Per la parte variabile
1	0,84	0,6
2	0,98	1,40
3	1,08	1,80
4	1,16	2,2
5	1,24	2,9
6 o più	1,30	3,4

UTENZE NON DOMESTICHE

Tabella 3b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni fino a 5000 abitanti Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa alle utenze non domestiche	Nord		VALORE STABILITO
	min	max	
	1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto <i>a) Associazioni previdenziali, sportive senza bar ristoro, benefiche, tecnico – economiche, religiose;</i> <i>b) scuole da ballo;</i> <i>c) sale da gioco;</i> <i>d) sale da ballo e da divertimento;</i> <i>e) musei e gallerie pubbliche e private;</i> <i>f) scuole pubbliche, parificate e private di ogni ordine e grado;</i> <i>g) scuole del preobbligo pubbliche e private;</i> <i>h) aree scoperte in uso;</i> <i>i) locali dove si svolgono attività educative;</i> <i>l) centri di istruzione e formazione lavoro;</i> <i>m) circoli privati senza somministrazione</i>	0,32	0,51
2 Campeggi, distributori carburanti <i>a) campi da calcio, da tennis;</i> <i>b) piscine;</i> <i>c) bocciodromi e simili;</i> <i>d) palestre ginnico sportive;</i> <i>e) locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva;</i> <i>f) distributori di carburanti e relative aree scoperte;</i> <i>g) campeggi.</i>	0,67	0,80	0,80
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta <i>a) aree e tettoie destinate ad uso parcheggio;</i> <i>b) ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano;</i> <i>c) aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti;</i> <i>d) aree e tettoie destinate ad uso deposito caravans, ad uso impianti lavaggio;</i> <i>e) magazzino deposito in genere senza vendita o di stoccaggio;</i> <i>f) aree coperte in centri commerciali destinato al passaggio;</i> <i>g) autorimesse.</i>	0,30	0,51	0,30
4 Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,30
5 Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,33
6 Alberghi senza ristorante <i>a) ostelli per la gioventù;</i> <i>b) foresterie;</i> <i>c) alberghi diurni e simili;</i> <i>d) locande, pensioni, affittacamere e alloggi, residences, case albergo, bed andbreakfast;</i>	0,80	0,91	0,91
7 Case di cura e riposo <i>a) soggiorno anziani, casi di cura e riposo, case per ferie;</i>	0,95	1,00	1,00

	<p>b) colonie;</p> <p>c) caserme e carceri (escluse mense);</p> <p>d) collegi ed istituti privati di educazione, collettività e convivenze in genere;</p> <p>e) aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme.</p>			
8	<p>Uffici, agenzie, studi professionali</p> <p>a) enti pubblici;</p> <p>b) studi professionali in genere, uffici privati in genere;</p> <p>c) autoscuole ;</p> <p>d) laboratori di analisi;</p> <p>e) agenzia di viaggio, ricevitorie di qualsiasi genere, internet point;</p> <p>f) servizi amministrativi di strutture sanitarie in genere pubbliche e private;</p> <p>g) emittenti radio televisive pubbliche e private</p>	1,00	1,13	1,13
9	<p>Banche ed istituti di credito</p> <p>a) istituti bancari, assicurativi e finanziari pubblici e privati.</p>	0,55	0,58	0,58
10	<p>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli</p> <p>a) librerie, cartolerie, bazar, articoli casalinghi;</p> <p>b) abbigliamento, calzature e articoli sportivi;</p> <p>c) pelletterie, pelliccerie;</p> <p>d) elettrodomestici;</p> <p>e) materiale elettrico, apparecchi radio tv;</p> <p>f) giocattoli;</p> <p>g) colori e vernici;</p> <p>h) sementi e prodotti agricoli e da giardino;</p> <p>i) mobili, macchine per l'ufficio e articoli da arredamento;</p> <p>l) materiale idraulico, da riscaldamento, ricambi e accessori per auto e natanti;</p> <p>m) prodotti di profumeria e cosmesi;</p> <p>n) esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita, con attività previste nella classe e similari;</p> <p>o) pompe funebri.</p> <p>p) gioiellerie, orologerie, pietre, bomboniere e metalli preziosi, bigiotteria;</p> <p>q) antiquariato, filatelia e numismatica;</p> <p>r) strumenti musicali, dischi e videocassette;</p> <p>s) tessuti;</p> <p>t) negozi di articoli di ottica e fotografia;</p> <p>u) negozi di mercerie e filati;</p> <p>v) locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita;</p> <p>z) attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari</p>	0,87	1,11	1,11
11	<p>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</p> <p>a) edicole, farmacie, tabaccaio;</p> <p>b) erboristerie, articoli sanitari ed odontotecnici;</p> <p>c) magazzini grande distribuzione vendita al minuto (no alimentari);</p> <p>d) locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari</p>	1,07	1,52	1,52
12	<p>Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)</p> <p>a) barbiere, estetista, parrucchiere;</p> <p>b) istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, ecc.;</p> <p>c) tatuaggi.</p> <p>d) elettricista, fabbro, falegname, idraulico;</p>	0,72	1,04	1,04

	<i>e) negozi pulitura a secco, lavanderie, sartorie; f) legatorie; g) botteghe artigiane (classe simile) e laboratori annessi al locale vendita di qualsiasi genere alimentare e non.</i>			
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	1,16
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,43
15	Attività artigianali di produzione beni specifici <i>a) vetrerie e marmorie; b) attività residuali non comprese nelle altre classi</i>	0,55	1,09	0,55
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie <i>a) pizzerie, pub, ristoranti, trattorie; b) rosticcerie, friggitorie, self service, tavole calde, agriturismo, osterie con cucina; c) attività rientranti nel comparto della ristorazione d) birrerie, hamburgerie; pizza al taglio ; piadinerie, kebab; e) mense (anche per caserme e carceri, limitatamente alla superficie destinata),refettori in genere, mense popolari.</i>	4,84	7,42	4,84
17	Bar, caffè, pasticceria <i>a) bar, caffè, pasticceria; b) gelaterie; c) circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande per soli soci</i>	3,64	6,28	3,64
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari <i>a) macellerie, salumi e formaggi, supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso; b) negozi confetterie e dolciumi in genere; c) negozi generi alimentari; d) panifici e pastifici; e) latterie, salumerie e pollerie; f) bottiglierie, vendita di vino; g) surgelati.</i>	1,76	2,38	2,38
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,61
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante <i>a) fiori e piante, ortofrutta, pescherie; c) locali vendita serre.</i>	6,06	10,44	6,06
21	Banchi di mercato generi alimentari <i>a) banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari (minuto e ingrosso); b) posteggi di generi alimentari</i>	3,50	6,92	3,50
22	Banchi di mercato beni durevoli <i>a) banchi, locali e aree mercati beni non alimentari</i>	1,09	1,78	1,09
23	Discoteche, night club <i>a) discoteche, night club; b) ritrovi e clubs private con bar ristoro</i>	1,04	1,64	1,04

Si dà atto che vengono adottati i sopraindicati parametri rispondenti alle istanze proprie del tributo, volti a garantire equità nelle determinazioni dell'articolazione tariffaria.

TABELLA 4B - Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Kd Coefficiente di produzione kg/m ² anno				
		NORD min - max	Valore stabilito	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto <i>a) Associazioni previdenziali, sportive senza bar ristoro, benefiche, tecnico – economiche, religiose;</i> <i>b) scuole da ballo;</i> <i>c) sale da gioco;</i> <i>d) sale da ballo e da divertimento;</i> <i>e) musei e gallerie pubbliche e private;</i> <i>f) scuole pubbliche, parificate e private di ogni ordine e grado;</i> <i>g) scuole del preobbligo pubbliche e private;</i> <i>h) aree scoperte in uso;</i> <i>i) locali dove si svolgono attività educative;</i> <i>l) centri di istruzione e formazione lavoro;</i> <i>m) circoli privati senza somministrazione</i>	2,60 - 4,20	2,60	
2	Campeggi, distributori carburanti <i>a) campi da calcio, da tennis;</i> <i>b) piscine;</i> <i>c) bocciodromi e simili;</i> <i>d) palestre ginnico sportive;</i> <i>e) locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva;</i> <i>f) distributori di carburanti e relative aree scoperte;</i> <i>g) campeggi.</i>	5,51 - 6,55	6,55	
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta <i>a) aree e tettoie destinate ad uso parcheggio;</i> <i>b) ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano;</i> <i>c) aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti;</i> <i>d) aree e tettoie destinate ad uso deposito caravans, ad uso impianti lavaggio;</i> <i>e) magazzino deposito in genere senza vendita o di stoccaggio;</i> <i>f) aree coperte in centri commerciali destinato al passaggio;</i> <i>g) autorimesse.</i>	4,20 – 4,90	4,20	
4	Esposizioni, autosaloni	2,50 - 3,55	2,50	
5	Alberghi con ristorante	8,79 - 10,93	10,93	

6	<p>Alberghi senza ristorante</p> <p>a) ostelli per la gioventù; b) foresterie; c) alberghi diurni e simili; d) locande, pensioni, affittacamere e alloggi, residences, case albergo, bed andbreakfast;</p>	6,55 - 7,49	7,49	
7	<p>Case di cura e riposo</p> <p>a) soggiorno anziani, casi di cura e riposo, case per ferie; b) colonie; c) caserme e carceri (escluse mense); d) collegi ed istituti privati di educazione, collettività e convivenze in genere; e) aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme.</p>	7,82-8,19	8,19	
8	<p>Uffici, agenzie, studi professionali</p> <p>a) enti pubblici; b) studi professionali in genere, uffici privati in genere; c) autoscuole ; d) laboratori di analisi; e) agenzia di viaggio, ricevitorie di qualsiasi genere, internet point; f) servizi amministrativi di strutture sanitarie in genere pubbliche e private; g) emittenti radio televisive pubbliche e private.</p>	8,21 - 9,30	9,30	
9	<p>Banche ed istituti di credito</p> <p>a) istituti bancari, assicurativi e finanziari pubblici e privati.</p>	4,50 - 4,78	4,78	
10	<p>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli</p> <p>a) librerie, cartolerie, bazar, articoli casalinghi; b) abbigliamento, calzature e articoli sportivi; c) pelletterie, pelliccerie; d) elettrodomestici; e) materiale elettrico, apparecchi radio tv; f) giocattoli; g) colori e vernici; h) sementi e prodotti agricoli e da giardino; i) mobili, macchine per l'ufficio e articoli da arredamento; l) materiale idraulico, da riscaldamento, ricambi e accessori per auto e natanti; m) prodotti di profumeria e cosmesi; n) esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita, con attività previste nella classe e similari; o) pompe funebri. p) gioiellerie, orologerie, pietre, bomboniere e metalli preziosi, bigiotteria; q) antiquariato, filatelia e numismatica; r) strumenti musicali, dischi e videocassette; s) tessuti;</p>	7,11 - 9,12	9,12	

	<p>t) negozi di articoli di attica e fotografia; u) negozi di mercerie e filati; v) locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita; z) attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari</p>			
11	<p>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</p> <p>a) edicole, farmacie, tabaccaii; b) erboristerie, articoli sanitari ed odontotecnici; c) magazzini grande distribuzione vendita al minuto (no alimentari); d) locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari</p>	8,80 - 12,45	12,45	
12	<p>Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)</p> <p>a) barbieri, estetista, parrucchiere; b) istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, ecc.; c) tatuaggi. d) elettricista, fabbro, falegname, idraulico; e) negozi pulitura a secco, lavanderie, sartorie; f) legatorie; g) botteghe artigiane (classe similare) e laboratori annessi al locale vendita di qualsiasi genere alimentare e non.</p>	5,90 - 8,50	8,50	
13	Carrozzeria, autofficina, eletrauto	7,55 - 9,48	9,48	
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50 - 7,50	3,50	
15	<p>Attività artigianali di produzione beni specifici</p> <p>a) vetrerie e marmerie; b) attività residuali non comprese nelle altre classi.</p>	4,50 - 8,92	4,50	
16	<p>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie</p> <p>a) pizzerie, pub, ristoranti, trattorie; b) rosticcerie, friggitorie, self service, tavole calde, agriturismo, osterie con cucina; c) attività rientranti nel comparto della ristorazione d) birrerie, hamburgerie; pizza al taglio ; piadinerie, kebab; e) mense (anche per caserme e carceri, limitatamente alla superficie destinata), refettori in genere, mense popolari.</p>	39,67 - 60,88	39,67	
17	<p>Bar, caffè, pasticceria</p> <p>a) bar, caffè, pasticceria; b) gelaterie; c) circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande per soli soci</p>	29,82 - 51,47	29,82	
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi	14,43 - 19,55	19,55	

	e formaggi, generi alimentari <i>a) macellerie, salumi e formaggi, supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso;</i> <i>b) negozi confetterie e dolciumi in genere;</i> <i>c) negozi generi alimentari;</i> <i>d) panifici e pastifici;</i> <i>e) latterie, salumerie e pollerie;</i> <i>f) bottiglierie, vendita di vino;</i> <i>g) surgelati.</i>			
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59 - 21,41	21,41	
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante <i>a) fiori e piante, ortofrutta, pescherie;</i> <i>c) locali vendita serre.</i>	49,72 - 85,60	49,72	
21	Banchi di mercato generi alimentari <i>a) banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari (minuto e ingrosso);</i> <i>b) posteggi di generi alimentari</i>	28,70-56,78	28,70	
22	Banchi di mercato beni durevoli <i>a) banchi, locali e aree mercati beni non alimentari</i>	8,90-14,58	8,90	
23	Discoteche, night club <i>a) discoteche, night club;</i> <i>b) ritrovi e clubs private con bar ristoro.</i>	8,56 - 13,45	13,45	

Si dà atto che vengono adottati i sopraindicati parametri rispondenti alle istanze proprie del tributo, volti a garantire equità nella determinazione dell'articolazione tariffaria

D. Lgs. 116/2020**Allegato L-quater Elenco rifiuti "ex-assimilabili"**

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e menze</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200501</i>

Allegato L-quinquies: Attività che producono rifiuti ex assimilabili, adesso classificati come urbani

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.